

Pubblicato il 27/03/2019

N. 00353/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2019, proposto da Sergio De Stasio, Giuseppe Cremona, Emanuela Allegra detta Milù, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Mastroviti e Claudio Bossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Mastroviti in Torino, via Peyron 47;

contro

Ufficio elettorale della Provincia di Novara e Prefettura della Provincia di Novara, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento reso dall'Ufficio elettorale della Provincia di Novara (C.I. 80026850034) in data 19 marzo 2019, notificato in data 20 marzo 2019, con il quale veniva disposta la ricusazione della lista portante il contrassegno "LA PROVINCIA IN COMUNE", contrassegnata da cerchio rosso e ottantotto stelline bianche. Dal basso: segmento circolare di colore rosso, paesaggio stilizzato verde e bianco, tre colline verdi e tre rondini in volo, le scritte NOVARA e LA

PROVINCIA IN COMUNE in bianco su sfondo azzurro” ai fini di ottenerne annullamento e disporre la contestuale accettazione della suddetta lista e conseguentemente ammettere la stessa, con le collegate candidature.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 27 marzo 2019 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con provvedimento del 19/3/2019 l'Ufficio elettorale della Provincia di Novara ha disposto la ricusazione della lista “LA PROVINCIA IN COMUNE” e dunque la sua esclusione dal procedimento per l'elezione del Consiglio provinciale di Novara prevista per il giorno 6 aprile 2019.

Tale determinazione è stata assunta sulla base di una ampia e articolata motivazione che può essere così sintetizzata:

1.a) il documento principale presentato dalla lista è composto da “*un foglio recante “dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Novara” indicante i nomi dei candidati e la denominazione della lista e i nominativi dei delegati*”, nonché da “*un foglio (separato dal precedente) nel quale compare una sottoscrizione con relativa autenticd*”; trattandosi di fogli separati (di cui il primo “*privo di qualsivoglia sottoscrizione*”) “*la mancata congiunzione dei due fogli non consente all'Ufficio di constatare che il sottoscrittore abbia inteso sottoscrivere l'elenco dei candidati contenuti nel primo foglio*”; ciò “*non consente di collegare alla lista di candidati la firma del primo sottoscrittore*”: questo determina la nullità dell'atto principale e la conseguente nullità degli atti successivi;

1.b) 19 sottoscrizioni (su un totale di 59) “*risultano autenticate su un foglio unito*

con semplice punto metallico senza apposizione del timbro di congiunzione al foglio principale"; ciò non consente *"di garantire l'inequivocabile collegamento fra sottoscrizioni e l'autentica stessa"* e dunque tali sottoscrizioni *"sono da considerarsi nulle in quanto l'irritualità dell'autentica determina la nullità insanabile della sottoscrizione"*; questo comporta il venir meno del *"numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista (51) con ciò determinandosi un'ulteriore causa di riconsiderazione della lista"*;

1.c) la documentazione presentata dalla lista in data 17/3/2019, pur ritenuta tempestiva, non può comportare la sanatoria delle irregolarità rilevate dall'Ufficio elettorale *"posto che non si tratta di una rinnovazione della presentazione della lista"*.

2) Queste, in estrema sintesi, le censure formulate nel ricorso:

2.a) il vizio rilevato dall'Ufficio elettorale di cui sub 1.a) è frutto di una lettura formalistica della normativa che regola il procedimento elettorale, lettura che non tiene conto del principio del *"favor participationis"* ampiamente valorizzato dalla più recente giurisprudenza in materia; molti tra i componenti del predetto Ufficio erano perfettamente a conoscenza dell'identità del primo sottoscrittore, già Vicepresidente della Provincia in una coalizione di centrosinistra (come quella che esprime la lista esclusa) presieduta da uno degli odierni candidati consiglieri; esistevano dunque indizi gravi, precisi e concordanti che consentivano di ritenere esistente e provato il collegamento tra il primo sottoscrittore e la lista poi riconsiderata;

2.b) a sostegno della lista sono stati presentati 14 atti separati che riportano le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate; su ognuno dei 14 fogli è riportata, in alto a destra, l'indicazione della lista *"LA PROVINCIA IN COMUNE"*: dunque *"è assolutamente impossibile porre nel dubbio che i sottoscrittori potessero aver inteso sostenere..."* la predetta lista;

2.c) la documentazione presentata dalla lista il 17/3/2019 entro il termine previsto meritava più attenta valutazione e non poteva essere liquidata dall'Ufficio elettorale con una motivazione solo apparente, trattandosi di documentazione idonea a

superare i pretesi vizi formali rilevati dall'Ufficio stesso.

3) Il giudizio va definito operando un corretto bilanciamento tra il principio del "*favor participationis*" invocato dai ricorrenti e il rigore che deve necessariamente caratterizzare il procedimento elettorale e, in particolare, la fase di presentazione delle candidature.

3.1) L'Ufficio elettorale ha ravvisato irregolarità insanabili nella documentazione presentata a supporto della lista "LA PROVINCIA IN COMUNE" con specifico riferimento a due profili: l'uno riguardante il collegamento tra la lista di candidati e il primo sottoscrittore; l'altro riguardante il collegamento tra 19 delle 59 sottoscrizioni e le relative autentiche. In entrambi i casi l'elemento di incertezza ritenuto insuperabile dal predetto Ufficio è costituito dall'utilizzo di fogli separati, che spezzano la continuità necessaria per garantire il collegamento richiesto.

Il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato e sinteticamente riportate ai precedenti punti 1.a) e 1.b).

3.2) Sotto il primo profilo, la circostanza che il primo sottoscrittore sia persona politicamente nota nell'ambito della Provincia di Novara e ad alcuni degli stessi componenti dell'Ufficio elettorale non basta per superare il vizio riscontrato. In altre parole, la carenza formale riscontrata non può essere superata dalle conoscenze personali o dallo studio del *cursus honorum* del soggetto interessato; una diversa soluzione appare confliggente con il principio della *par condicio* (l'accettazione o meno di un documento non può dipendere dalla maggiore o minore notorietà del soggetto) e con la scansione temporale accelerata del procedimento elettorale.

3.3) Sotto il secondo profilo, poi, la mancanza di collegamento tra una parte delle sottoscrizioni e le relative autentiche non è neppure oggetto di puntuale contestazione nei motivi di ricorso, in cui si fa riferimento solo al collegamento tra lista e nominativi dei sottoscrittori, ma non tra la firma di questi e la loro autenticazione.

3.4) Il principio del “*favor participationis*” vale invece per ritenere fondato il terzo motivo di ricorso (sub 1.c).

È incontestato che il presentatore della lista di cui si discute ha depositato documentazione integrativa in data 17/3/2019 entro il termine previsto (ore 12.00): così risulta dal provvedimento dell’Ufficio elettorale, che ha però ritenuto non suscettibili di sanatoria le irregolarità riscontrate nella documentazione originariamente depositata “*posto che non si tratta di una rinnovazione della presentazione della lista*”.

Sempre nel provvedimento si legge che la documentazione integrativa era costituita da: i) “*una “dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere della Provincia di Novara” su un unico foglio (fronte e retro) autenticato*”; ii) “*un elenco autenticato di n. 11 sottoscrittori della relativa lista...*”.

La descrizione riportata, che corrisponde agli atti depositati in giudizio dai ricorrenti, evidenzia che l’ulteriore documentazione presentata a sostegno della lista entro il termine finale del 17/3/2019 era (ed è) idonea a superare i vizi rilevati dall’Ufficio elettorale negli atti prodotti il giorno precedente, posto che i “nuovi” atti garantiscono quei collegamenti ritenuti assenti nella documentazione originaria. Proprio tenuto conto del fatto che tale ulteriore documentazione è stata presentata prima della scadenza del termine stabilito e dunque tempestivamente il Collegio ritiene che essa vada qualificata come integrazione (ammissibile) e non come sanatoria di quella già depositata; non si comprende quindi la ragione per cui l’Ufficio elettorale non l’abbia adeguatamente valutata e l’abbia invece ritenuta irrilevante sulla base di una motivazione non chiara, né puntuale.

4) In relazione a quanto sopra il ricorso merita dunque accoglimento. Va quindi disposto l’annullamento del provvedimento di ricsuzione impugnato e la conseguente ammissione della lista “LA PROVINCIA IN COMUNE” all’elezione del Consiglio provinciale di Novara prevista per il giorno 6 aprile 2019.

La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO